

CONVENZIONE PER ADESIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA IN MATERIA DI TASSA AUTOMOBILISTICA.

Art. 1. Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione per adesione disciplina le attività di assistenza in materia di Tassa Automobilistica ai contribuenti per conto di Regione Lombardia, rese dai soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, in costanza di abilitazione alla riscossione della tassa, nonché le relative modalità di svolgimento.

Art. 2. Attività di competenza del Soggetto Convenzionato e relative modalità di svolgimento

1. L'adesione alla Convenzione è riservata ai soggetti già abilitati alla riscossione della tassa auto mediante la piattaforma pagoPA, infrastruttura tecnologica di cui all'art. 5, comma 2 del d.lgs. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale.
2. Con l'adesione alla Convenzione, il Soggetto Convenzionato si obbliga, oltre ad effettuare la riscossione della Tassa Automobilistica mediante pagoPA, a svolgere le seguenti attività:
 - I. assistenza al Contribuente;
 - II. caricamento istanze nell'Archivio Regionale o altro applicativo messo a disposizione da Regione e acquisizione digitale della relativa documentazione.
3. Il Soggetto Convenzionato svolge le attività di cui al comma 2, nel rispetto delle modalità di seguito dettagliate, mediante l'accesso informatico all'Archivio Regionale, tramite le credenziali e i sistemi informativi messi a disposizione da Regione o ente dalla stessa delegato.
4. *Assistenza al Contribuente nonché aggiornamento dell'Archivio Regionale*
 - 4a) Il Soggetto Convenzionato svolge attività informative e di assistenza in materia di Tassa Automobilistica (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: richieste di aggiornamento archivio, rimborsi, esenzioni) per i contribuenti obbligati nei confronti di Regione Lombardia.

Qualora, in sede di pagamento della tassa auto, vengano riscontrate difformità tra le informazioni fornite dal contribuente e i dati contenuti nell'Archivio Regionale, il Soggetto Convenzionato richiede l'aggiornamento dell'Archivio medesimo inserendo i dati come risultanti dai Pubblici Registri.

Le variazioni possono riguardare:

 - dati anagrafici e di residenza del proprietario del veicolo;
 - dati tecnici del veicolo;
 - eventi rilevanti ai fini del corretto pagamento della Tassa Automobilistica.

Ad eccezione della variazione relativa alla residenza anagrafica, autocertificabile, il contribuente deve esibire idonea documentazione che comprovi la veridicità delle informazioni oggetto di variazione. Il Soggetto Convenzionato tratterà, unitamente alla fotocopia del documento identificativo del richiedente, copia della documentazione esibita.

Gli aggiornamenti degli archivi, incluse le istanze di Rimborso e di Esenzione, possono avvenire

esclusivamente tramite acquisizione di specifica istanza di parte in forma scritta.

Il Soggetto Convenzionato deve assicurarsi che tutte le informazioni e la documentazione richieste per la specifica istanza siano complete e procedere alla corretta e completa acquisizione dei dati e della documentazione esibita sui sistemi regionali. Per le operazioni di verifica e di richiesta di aggiornamento della banca dati, il Soggetto Convenzionato deve sempre fare riferimento ai dati contenuti nell'Archivio Regionale.

4b) Il Soggetto Convenzionato invia tempestivamente, senza oneri a carico di Regione, tutta la documentazione consegnata dal contribuente ai fini dell'aggiornamento dell'Archivio Regionale, compresi i rimborsi e le esenzioni attraverso il sistema informatico messo a disposizione da Regione.

Regione Lombardia effettua controlli a campione in merito alla veridicità e congruenza della suddetta documentazione rispetto alle richieste di aggiornamento effettuate nell'Archivio Regionale.

4c) Il Soggetto Convenzionato può rilasciare l'attestazione di avvenuto versamento emessa dal sistema collegato all'Archivio Regionale esclusivamente al contribuente tenuto al pagamento per il periodo tributario interessato.

Art. 3 - Attività di competenza della Regione

1. Regione Lombardia svolge le seguenti attività:

- I. controllo della documentazione prodotta dal Soggetto Convenzionato;
- II. controlli ispettivi;

I. Controllo della documentazione prodotta dal Soggetto Convenzionato

A seguito dell'espletamento delle attività svolte dal Soggetto Convenzionato, Regione Lombardia effettua controlli periodici, al fine di verificare che le attività di cui al precedente Articolo 2 siano state svolte nel rispetto di quanto previsto dalla presente Convenzione. A conclusione di tali controlli Regione Lombardia, ove ne ravvisi i presupposti, comunica al Soggetto Convenzionato i relativi esiti che potrebbero dar luogo a richiami sul corretto svolgimento delle attività previste in Convenzione fino alla revoca della Convenzione, oltre alle eventuali segnalazioni agli organi competenti in caso di violazione di leggi.

II. Controlli ispettivi

Regione Lombardia, qualora ne ravvisi la necessità, effettua controlli presso i Soggetti Convenzionati o mediante convocazione degli stessi presso le sedi della Regione, al fine di verificare la qualità delle prestazioni rese.

I controlli sono svolti da funzionari regionali appositamente individuati con provvedimento del dirigente della competente struttura tributaria regionale e identificabili tramite apposito tesserino. L'esito dei controlli è sintetizzato in un verbale sottoscritto dal funzionario regionale e dal Soggetto Convenzionato al quale viene rilasciata copia. Le evidenze contenute nel verbale saranno

utilizzate per promuovere azioni finalizzate a colmare eventuali carenze rilevate, intervenire al fine di evitare la reiterazione di comportamenti non conformi a quanto previsto dalla Convenzione, organizzare attività formative mirate ovvero procedere alla segnalazione delle irregolarità alle autorità competenti.

Art. 4 - Rilascio credenziali per l'esercizio dell'attività di assistenza, facoltà di recesso e risoluzione del rapporto

1. L'esercizio delle attività di cui alla presente Convenzione è subordinato al rilascio, da parte di Regione Lombardia o da ente dalla stessa delegato, delle credenziali di accesso ai sistemi regionali e alla loro conferma annuale.
2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, il soggetto interessato deve aderire secondo i termini e le modalità stabiliti dalla Regione.
3. Il rilascio delle credenziali è ammesso solo a seguito di positivo riscontro in merito a:
 - presenza di autorizzazione provinciale per l'attività di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto rilasciata ai sensi della L. 8 agosto 1991, n. 264, relativa alla sede ubicata nel territorio regionale per la quale è presentata adesione
 - completezza della documentazione presentata
 - abilitazione alla riscossione della tassa auto mediante pagoPA
 - assenza di una delle cause ostative indicate nel comma 4
 - regolarità contributiva.
4. Regione Lombardia non procede al rilascio delle credenziali di cui al comma 3, qualora a carico del soggetto richiedente, ovvero del titolare, o di uno dei legali rappresentanti del medesimo soggetto, sia intervenuta la risoluzione di precedente rapporto convenzionale, anche nell'esercizio delle stesse attività per il tramite di altro soggetto giuridico.
5. La sospensione del servizio di riscossione della tassa automobilistica comporta la sospensione di tutte le attività previste nella presente Convenzione.
6. Regione Lombardia ed il Soggetto Convenzionato hanno facoltà di recedere dalla presente Convenzione salvo preavviso di 90 giorni mediante PEC.

Art. 5 - Collegamenti Telematici

1. Regione Lombardia garantisce al Soggetto Convenzionato l'accesso ai sistemi regionali per il tramite del Polo Telematico dallo stesso prescelto in sede di abilitazione alla riscossione tramite la piattaforma pagoPA di cui all'articolo 1.
2. L'accesso ai sistemi regionali può avvenire esclusivamente attraverso autenticazione mediante credenziali ad uso personale rilasciate da Regione Lombardia, o ente dalla stessa autorizzato.

Art. 6 - Obblighi generali del Soggetto convenzionato

1. Il Soggetto Convenzionato è tenuto a svolgere le attività oggetto della presente Convenzione nel

rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché delle regole contenute nella presente Convenzione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima. In ogni caso il Soggetto Convenzionato si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate e a manlevare e tenere indenne Regione Lombardia dalle conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

2. Il Soggetto Convenzionato è tenuto al rilascio del documento fiscale relativo alle prestazioni onerose rese per effetto della presente Convenzione.
3. Il Soggetto Convenzionato si impegna, inoltre, espressamente a:
 - a) impiegare a propria cura e spese tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle attività previste nella presente Convenzione;
 - b) fornire piena collaborazione e mettere a disposizione di Regione Lombardia e dei Soggetti da questa incaricati la documentazione e gli atti che dovessero essere richiesti, al fine di permettere la verifica ed i controlli, anche di natura ispettiva, in merito al corretto svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione;
 - c) osservare, nello svolgimento delle proprie attività, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che potranno essere comunicate da Regione Lombardia;
 - d) comunicare immediatamente a Regione Lombardia ogni circostanza che abbia influenza sulla corretta esecuzione delle attività
 - e) comunicare tempestivamente a Regione tramite PEC le variazioni ai dati contenuti nell'adesione alla presente Convenzione. Tali variazioni possono determinare la sospensione delle credenziali per l'accesso agli archivi regionali fino a regolarizzazione delle variazioni intervenute come comunicate tramite PEC.

Art. 7 - Modifiche alla Convenzione

1. Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere approvate dalla Giunta Regionale ed assumeranno efficacia secondo i termini indicati nel relativo provvedimento e, in ogni caso, non prima di 30 giorni dalla data del medesimo provvedimento.
2. Le modifiche di cui al comma 1 si intendono accettate salvo espressa rinuncia fornita dal soggetto Convenzionato, tramite PEC, entro il giorno precedente alla loro entrata in vigore stabilito con il provvedimento di cui al comma 1.

Art. 8 - Trattamento dati personali

1. Ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, con il rilascio delle credenziali di accesso ai sistemi regionali il Soggetto Convenzionato, quale Titolare autonomo del trattamento dati, è obbligato ad attenersi alle disposizioni delle norme citate.

2. I dati consultabili a seguito del rilascio delle credenziali per l'esercizio delle attività previste dalla presente Convenzione, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, non possono essere utilizzati dal Soggetto Convenzionato per altri scopi.

Art. 9 - Cause di sospensione e di risoluzione

1. Oltre alle ipotesi previste all'art. 4, comma 5 e all'art. 6, comma 2, lettera e), l'Amministrazione può sospendere l'accesso ai sistemi regionali, previa comunicazione inviata a mezzo PEC o mezzo equivalente, nel caso di:
 - a) reiterate irregolarità riscontrate nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione o inadempimenti agli obblighi in essa contenuti;
 - b) rilascio al contribuente di ricevute di inserimento o attestazioni di pagamento non prodotte dal sistema;
 - c) segnalazione alle Autorità competenti in caso di violazione di leggi.
2. La sospensione di cui al comma 1 può essere comminata da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 90 giorni. Nel caso di segnalazione all'Autorità Giudiziaria la sospensione opera fino al pronunciamento della medesima Autorità e comunque non oltre 180 giorni dalla segnalazione.
3. Oltre a quanto previsto all'art. 6, comma 1, il rapporto convenzionale è risolto di diritto, con revoca immediata delle credenziali di accesso ai sistemi regionali, nei seguenti casi:
 - a) revoca dell'autorizzazione all'esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge 264/1991;
 - b) mancato rispetto degli obblighi relativi alla riservatezza e al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
 - c) cessione non autorizzata a terzi delle credenziali di accesso ai sistemi regionali;
 - d) ostacolo allo svolgimento dei controlli regionali;
 - e) responsabilità accertata con provvedimento dell'A.G. a carico del Soggetto Convenzionato;
 - f) rifiuto di esibire o messa a disposizione della documentazione relativa agli aggiornamenti dell'Archivio Regionale e ai rimborsi e alle esenzioni come previsto dall'art. 2 comma 4, punto 4b) e dall'articolo 6, comma 3;
 - g) verificarsi delle ipotesi di cui all'articolo 4, comma 4;
 - h) reiterato inutilizzo dei sistemi messi a disposizione da Regione ai fini della presentazione delle pratiche.

Art. 10 - Inadempimenti, sanzioni e risarcimento per comportamenti dolosi

1. In caso di dolo che comporti un minore introito per le casse regionali, oltre alle eventuali sanzioni

penali e al risarcimento del danno, Regione Lombardia si riserva il diritto di richiedere i danni morali e d'immagine in sede giudiziale, in assenza di transazione tra le parti.

Art. 11 – Corrispettivo

1. Il Soggetto convenzionato riceverà il corrispettivo della propria prestazione per l'assistenza fornita oggetto della presente convenzione dal proprio cliente al quale rilascerà apposito documento fiscale riportante la specifica prestazione erogata.
2. Nessun onere economico è posto a carico della Regione per le attività in Convenzione.

Art. 12 - Efficacia e durata della Convenzione

1. La presente Convenzione è vincolante per l'aderente dal momento della sottoscrizione del modulo di adesione ma produce effetti dalla data di rilascio delle credenziali per l'accesso ai sistemi regionali fino alla fine dell'anno solare in corso; viene prorogata tacitamente per le annualità successive dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno fino a recesso delle parti ai sensi dell'articolo 4 o a revoca ai sensi dell'articolo 9.
2. Nel caso di modifiche normative che dispongano la soppressione della Tassa Automobilistica, gli effetti della presente Convenzione cessano di diritto senza preventiva comunicazione fra le parti, salvo la regolazione delle pendenze.

Art. 13 - Foro competente

1. Per ogni controversia tra le Parti relativa alla presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Milano.